

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1693)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALERNO e LEGGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1974

Integrazioni al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, concernente il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, è stato disposto il riordinamento degli esami di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.

Dal predetto provvedimento è rimasta esclusa la riforma dell'esame di abilitazione della scuola magistrale, che dà adito all'insegnamento nelle scuole materne.

Pur considerato che il Governo, nel passato (cfr. articolo 4 del disegno di legge noto sotto la denominazione di « provvedimento ponte » non suffragato dal consenso del Parlamento), non ha mancato di tentare di rimediare alla lacuna venutasi a creare nell'attuale vigente sistema scolastico, si rende ora necessaria ed urgente una iniziativa intesa a proporre l'adeguamento dell'esame di abilitazione ancora esistente nel citato tipo di scuola a quello di maturità previsto per gli altri istituti secondari di secondo grado.

L'attuale procedura per lo svolgimento dell'esame in questione risente notevolmente del peso tradizionale per lo svolgimento delle prove scritte, orali e pratiche, nonché della esistenza della seconda sessione di esami.

Tale anacronistica situazione si riflette negativamente sullo scopo principale dell'esame, che è quello di accertare la maturità e l'idoneità delle future educatrici nonché di verificare la sensibilità materna nell'educazione del bambino, mentre attualmente l'esame si disperde in una prova di superato nozionismo e nella rilevazione di aspetti isolati della personalità delle candidate.

Con il presente articolo unico si vuole in sostanza sanare una carenza della legislazione concernente l'esame di Stato.

I proponenti confidano nella particolare sensibilità degli onorevoli colleghi nei riguardi di un problema per lungo tempo trascurato e comunque bisognoso di urgente soluzione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

A conclusione degli studi svolti nella scuola magistrale si sostiene un esame di abilitazione, che è esame di Stato e si svolge in un'unica sessione annuale, con modalità analoghe a quelle previste dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

Le prove scritte e orali vengono integrate da una prova pratica di tirocinio da espletare secondo l'ordinamento vigente e con la partecipazione di un docente di pedagogia e di un insegnante di scuola materna in qualità di membro aggregato alla commissione giudicatrice.